



COMUNE DI TRISSINO

PROVINCIA DI VICENZA

Codice Fiscale e Partita IVA: 00176730240

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SCOPERTA DI TRISSINO (STAGIONI ESTIVE: 2020/2022, oltre all'eventuale rinnovo).

CIG: 8176917D5C.

Approvato con determinazione del Responsabile del Settore IV^ nr. ____ del

SCRITTURA PRIVATA

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno _____ del mese di _____, in Trissino presso la Sede Municipale del Comune;

TRA

Il Comune di Trissino (Codice Fiscale e Partita Iva 00176730240), avente sede legale a Trissino in Piazza XXV Aprile nr. 9, rappresentato nella persona del Dott. Urb. Gugole Giorgio, nella sua qualità di Responsabile del Settore IV^ - Pianificazione e Sviluppo del Territorio – AA.EE. - Sport-Servizi diversi alla persona, il quale interviene in nome e per conto dell'Ente, di seguito chiamato "Comune";

E

Il _____ soggetto _____ affidatario _____ della _____ presente _____ Concessione _____, avente sede legale in _____, via _____ nr. _____ provincia _____, Codice Fiscale _____ e Partita Iva _____ (di seguito chiamato "Concessionario"), rappresentato nel presente atto, nella sua qualità di Legale Rappresentante dal sig. _____, nato a _____, il _____ e residente a _____ in via _____ nr. _____;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 11 del 22/03/2016, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo per la gestione dell'impianto natatorio", è stata confermata l'esternalizzazione della gestione dell'impianto di proprietà comunale della Piscina Scoperta di Trissino e dell'annesso bar, tramite Concessione;
- con determinazione del Responsabile del Settore IV^ nr. 16 del 17.01.2020, è stata avviata la procedura selettiva di scelta del contraente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, attivata mediante avviso pubblico esplorativo di manifestazione d'interesse;
- con determinazione del Responsabile del Settore IV^ nr. _____ del _____ 03/2018, è stato approvato il presente Schema di Contratto di Concessione, nonché tutta la documentazione di gara;
- con determinazione del Responsabile nr. _____ del _____ si è provveduto ad affidare tramite Concessione, la gestione dell'impianto natatorio comunale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Trissino affida in Concessione a _____, che per mezzo del qui costituito Legale Rappresentante, accetta, la gestione dell'impianto di proprietà comunale della Piscina Scoperta e dell'annesso bar, ubicato a Trissino, in via Nazario Sauro.
2. L'impianto natatorio di cui sopra è costituito dall'immobile, dalle pertinenze e dalle strutture descritte e dettagliate nelle planimetrie allegate al presente atto che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante, nonché negli inventari dei beni mobili e immobili (ivi incluso il bar), indicati nell'apposito elenco predisposto dall'Ufficio Tecnico/LL.PP., che sarà sottoscritto in contraddittorio per accettazione al momento della consegna dell'impianto natatorio al Concessionario (come meglio descritto all'art. 5 del presente atto).
3. Nella presente Concessione sono determinate le modalità di gestione della piscina comunale scoperta e dell'annesso bar, nel rispetto del principio che l'attività sportiva ricreativa e motoria ha essenzialmente un ruolo educativo, formativo, aggregativo, di socializzazione e di miglioramento della qualità del tempo libero. Il Concessionario dovrà favorire la massima diffusione e la pratica del nuoto libero (aperto a tutti) e degli sport natatori motivo di incentivazione della pratica sportiva e della conoscenza di tutte le discipline natatorie come promosso dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.), nel rispetto della presente Concessione e delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE, RINNOVO E PROROGA

1. L'affidamento della Concessione di cui all'oggetto, ha la durata di tre stagioni estive, **riferite all'anno 2020, 2021 e 2022**, con possibilità di rinnovo per il triennio successivo; è escluso in ogni caso il rinnovo tacito.
2. La Concessione scade automaticamente, di diritto, il 30 (trenta) settembre 2022, senza necessità di preavviso o disdetta.
3. Il Concessionario dovrà assicurare e garantire l'esecuzione della gestione anche nelle more della stipula del contratto, in quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del d.lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.; l'Ente pertanto ha la facoltà di procedere alla consegna anticipata del servizio.
4. E' prevista inoltre la facoltà per il Comune di prorogare la durata della predetta Concessione, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. nr. 50/2016 e s.m.i.; tale proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e in ogni caso, non può eccedere una stagione estiva; il Concessionario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti, modalità e condizioni per tutto il periodo della proroga.

ART. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto è il Responsabile del Settore IV^ - Pianificazione e Sviluppo del Territorio – AA.EE. - Sport– Servizi diversi alla persona o suo delegato.
2. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente Contratto, verificando che tutte le attività e tutte le prestazioni oggetto della Concessione di cui trattasi, siano eseguite a regola d'arte ed in conformità ai documenti contrattuali.
3. Al fine della regolare esecuzione della presente Concessione, il Direttore dell'esecuzione del Contratto sarà tenuto a svolgere tutte le attività espressamente demandate allo stesso dalla

presente Concessione e dalla normativa vigente, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il corretto e regolare perseguimento dei compiti assegnati.

4. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto, al fine del corretto e regolare espletamento delle proprie funzioni, in qualunque momento, potrà avvalersi del personale dell'Ufficio Tecnico/LL.PP., e degli altri uffici comunali, per le specifiche parti di competenza.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO

1. La manutenzione dell'impianto natatorio dovranno essere eseguite nel rigoroso rispetto delle Norme Tecniche per l'Affidamento in Concessione della gestione della piscina comunale scoperta di Trissino, predisposte dall'Ufficio Tecnico/ll.pp. e allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. Entro il 31 dicembre di ciascun anno di affidamento, il Concessionario presenta obbligatoriamente all'Amministrazione Comunale la relazione dettagliata in merito alle manutenzioni effettuate. Il Comune ha facoltà di verificare, tramite il proprio Ufficio Tecnico/ll.pp., o altri tecnici di fiducia, la congruità dei costi dichiarati (o sostenuti) dal Concessionario, rispetto alle lavorazioni dallo stesso eseguite di cui all'art. 4, punto 4.4, lettera c), dell'allegato sopra richiamato.
2. Il Concessionario si impegna e si obbliga:
 - a dotarsi – in tempo utile per il puntuale espletamento del servizio e l'ottimale gestione dell'impianto – di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni, sia per la gestione della piscina e sia per l'esercizio di tutte le varie attività organizzate e gestite. Resta inteso che, in caso di anticipata risoluzione del contratto o alla scadenza naturale del medesimo, tutte le autorizzazioni, licenze o concessioni decadono automaticamente, di diritto, senza che il Concessionario possa vantare diritti di qualsiasi natura, anche economica;
 - ad accollarsi le spese di acquisto di tutti i prodotti e le attrezzature necessari per effettuare le operazioni di pulizia, disinfestazione, disinfezione, igienizzazione, gestione e manutenzione dell'impianto;
 - ad assumersi l'onere dell'intestazione dei contatori relativi alle utenze di acqua, gas ed energia elettrica, relativi a tutti i locali afferenti all'impianto natatorio, oltre a provvedere alle spese per i relativi consumi;
 - ad assumersi l'onere dell'intestazione del telefono esistente e le spese per il suo uso;
 - a consentire il libero accesso agli impianti del personale incaricato e/o delegato dal Comune per tutti i controlli ritenuti necessari, nonché per l'espletamento degli accertamenti ritenuti opportuni sull'osservanza delle prescrizioni e sull'utilizzo della struttura, rispetto alle norme igienico-sanitarie;
 - a tenere il volume della musica entro i limiti prescritti dalla normativa in vigore e comunque ad un livello tale da non arrecare fastidio alle abitazioni ubicate nelle immediate vicinanze;
 - a garantire il servizio di vigilanza e sorveglianza diurna e notturna dell'impianto.
3. Il Concessionario non può accedere all'appartamento sito nel piano rialzato che rimane escluso dalla presente Concessione. Per quanto concerne il garage al piano interrato, dovrà essere a disposizione dell'Amministrazione comunale sgombero e ripulito ogni anno dal 1 dicembre al successivo 28 febbraio, ivi compresa la rampa di accesso allo stesso.
4. Il Concessionario dovrà presentare obbligatoriamente – entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno all'Ufficio Sport del Comune – il resoconto sugli ingressi all'interno della piscina e sulle iscrizioni a tutti i corsi, nonché dovrà inviare entro il medesimo termine, all'Ufficio Sport del Comune, una relazione dettagliata sull'andamento dell'attività complessiva effettuata presso l'impianto natatorio, nonché un'ulteriore relazione relativa al bar, specificando distintamente, per i due centri di costo, le relative entrate e i relativi costi; le entrate e le spese dovranno essere analiticamente descritte e distinte in base alla loro natura.

ART. 5 – DESCRIZIONE E INVENTARIAZIONE DEI BENI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

1. L'impianto e le attrezzature vengono consegnate in ordine ed in efficienza, nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al Concessionario, a seguito di apposito sopralluogo.
2. Gli impianti saranno consegnati al Concessionario, previa redazione di apposito verbale di ricognizione, di consistenza, di presa in carico e di consegna degli stessi, predisposto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto o suo delegato, con l'ausilio dell'Ufficio Tecnico/Il.pp., redatto in contraddittorio in duplice originale e sottoscritto dalle parti.
3. A tal fine, pertanto, all'inizio della gestione, il Concessionario, a mezzo di proprio rappresentante, ed il Comune, tramite il Direttore dell'esecuzione del Contratto o un suo delegato e con l'ausilio del personale dell'Ufficio Tecnico/Il.pp., provvederanno alla:
 - ricognizione in sopralluogo degli immobili, infissi, attrezzature, apparecchiature, arredi di cui ai verbali di consistenza dei beni mobili e immobili;
 - verifica dello stato d'uso e di manutenzione;
 - descrizione analitica di quanto sopra, elencazione e numerazione di tutti i beni distintamente per locale e vano.
4. Gli stessi impianti dovranno essere riconsegnati alla scadenza della concessione in stato di normale conservazione e funzionamento, alle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso; di ciò dovrà essere redatto apposito verbale, predisposto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o di un suo delegato), con l'ausilio del personale dell'Ufficio Tecnico/Il.pp., in duplice originale e sottoscritto dalle parti, a seguito espletamento di apposito sopralluogo di verifica.
5. L'atto di riconsegna al Comune dell'intero complesso sportivo deve avvenire entro il termine di scadenza naturale, o anticipata, della Concessione. Nel caso in cui il Concessionario, invitato a presenziare alla riconsegna dell'impianto, non si presenti il giorno e l'ora stabiliti, il verbale sarà redatto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto, alla presenza di almeno due testimoni (anche dipendenti del Comune stesso). Nel caso in cui il rappresentante del Concessionario, pur presente, non intenda sottoscrivere il verbale, il Direttore dell'esecuzione del Contratto ne darà atto nel verbale medesimo; tale verbale farà comunque fede fino a querela di falso.

ART. 6 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il valore presunto e stimato della Concessione per l'intera durata del periodo di affidamento (comprensivo dell'eventuale rinnovo), ammonta a complessivi € **330.000,00** pari a € **55.000,00 annui**.

ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE

1. La Concessione è fatta per il canone di € _____ annui complessivi (oltre all'Iva di competenza) ed il relativo versamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la data del 31 (trentuno) luglio di ciascun anno.
2. Il canone è annuale ed è riferito a ciascuna stagione estiva.

ART. 8 – PERIODO ED ORARI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI

1. Il Concessionario comunicherà annualmente al Comune il periodo e gli orari d'apertura al pubblico e dovrà avviare la stagione estiva– con apertura al pubblico – entro e non oltre il 15 (quindici) giugno e dovrà chiuderla non prima del 1° (primo) settembre di ciascun anno, salvo diversa autorizzazione del Comune.
2. Dovrà inoltre essere assicurato il seguente orario minimo di apertura:
 - dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 19.30;

- sabato, domenica e festivi: dalle ore 10.00 alle ore 19.30.
- 4 Il Concessionario potrà inoltre tenere aperta la piscina una o più serate al mese – previa autorizzazione del Comune.

ART. 9 – UTILIZZO DELL’IMPIANTO NATATORIO CENTRI ESTIVI

1. Il Concessionario si obbliga a garantire l’efficienza e la qualità del servizio, nonché s’impegna a organizzare e disciplinare sia il nuoto libero (cioè aperto a tutti), che le attività tecnico-didattiche.
2. Dovranno essere organizzati:
 - corsi per bambini;
 - corsi per ragazzi;
 - corsi per adulti;differenziati, per ciascuna delle categorie, in ragione delle diverse capacità dei partecipanti, al fine di favorire la massima diffusione e la pratica del nuoto libero e degli sport natatori.
3. Il Concessionario s’impegna a collaborare con l’Amministrazione Comunale per la diffusione dell’attività sportiva aperta a tutti, con particolare riguardo ai giovani e agli anziani.
4. L’Amministrazione Comunale potrà – richiedendo la collaborazione del Concessionario – utilizzare l’impianto natatorio per lo svolgimento delle manifestazioni, o di altro genere, anche solo patrocinate, con modalità, giorni ed orari stabiliti dal Comune stesso, purché siano rispettate, contemporaneamente, tutte e tre le seguenti condizioni:
 - se ne dia preavviso al Concessionario di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
 - ciò avvenga per un numero di giornate annue non superiori a 4 (quattro) e mai consecutive;
 - sia interessato, al massimo, un solo fine settimana (e per un solo giorno, o il sabato o la domenica), nell’arco del periodo che decorre dal 1° (primo) giugno al 15 (quindici) settembre di ciascun anno.
5. Nei casi sopra menzionati il Concessionario s’impegna a mettere a disposizione l’impianto e il personale necessario gratuitamente, senza alcun onere per il Comune.
6. Il Concessionario, nei casi di cui sopra, dovrà assicurare l’apertura del bar, se richiesta dal Comune.
7. Nel caso in cui le modalità, i giorni e gli orari per lo svolgimento delle manifestazioni sportive, o d’altro genere (di cui al precedente comma 4) siano concordati, assieme, tra Comune e Concessionario – e, quindi, non stabiliti unilateralmente dal Comune – il preavviso sopra riportato potrà essere ridotto a giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi.
8. Il Concessionario ha l’obbligo di garantire la massima fruibilità dell’impianto ai cittadini, alle associazioni e società sportive, agli enti di promozione sportiva e alle istituzioni scolastiche, nonché a tutti i soggetti che praticano le attività sportive per cui l’impianto è destinato.
9. Tutti gli utilizzatori degli impianti sportivi sono tenuti a comportarsi correttamente e a non danneggiare gli impianti e le attrezzature esistenti.
10. Il Comune si riserva la facoltà di non ammettere alla fruizione dell’impianto chi trasgredisce le norme di comportamento e di corretto uso.
11. Il Comune riconosce e attribuisce al Concessionario, la facoltà di allontanare dall’impianto chiunque arrechi danno allo struttura, disagio o disturbi l’attività in svolgimento, segnalando agli uffici comunali competenti, tali comportamenti.

- 12 Il Concessionario s'impegna a mettere a disposizione (praticando delle tariffe agevolate e ridotte) l'impianto natatorio (previo preventivo accordo), al gestore dei campi da tennis e da calcetto, nonché al gestore degli impianti comunali adibiti al gioco del calcio, durante il periodo estivo, ai partecipanti dei centri estivi, organizzati dai due soggetti sopra evidenziati e a seguito richiesta degli stessi. Gli orari ed i giorni di utilizzo devono essere concordati tra tutti i soggetti interessati; in questo caso i soggetti utilizzatori hanno obbligo di lasciare gli ambienti nello stato in cui sono stati consegnati.
- 13 Il Concessionario s'impegna ad organizzare e gestire, per ciascuna stagione estiva, sotto la propria responsabilità, i Centri Estivi per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado di Trissino (eventualmente estesi anche ai bambini delle scuole dell'infanzia) e a raccogliere le relative iscrizioni presso la sede della piscina.
- 14 I Centri Estivi dovranno avere inizio entro una settimana dopo la chiusura delle scuole (all'incirca metà del mese di giugno) e concludersi alla fine del mese di agosto, con orario minimo giornaliero di almeno 4 (quattro) ore, dalle 8:30 alle 12:30, dal lunedì al venerdì. Il Concessionario – per agevolare i genitori che lavorano – s'impegna a ricevere i bambini partecipanti ai centri estivi a partire dalle ore 7:30 ed a garantire, all'interno dei locali, un servizio di custodia degli stessi.
- 15 I Centri Estivi dovranno prevedere l'organizzazione di corsi d'acquaticità e della scuola nuoto, nonché potranno proporre la scuola tennis e la scuola calcio.
- 16 Il Concessionario dovrà prevedere l'organizzazione di altre attività ludico-didattiche e di animazione, al fine di favorire la socializzazione tra i bambini e i ragazzi partecipanti ai centri sportivi.
- 17 Il Comune, previa verifica dell'inutilizzo delle strutture sportive comunali – per l'organizzazione dei corsi di calcio e di tennis – può mettere a disposizione, senza oneri per il Concessionario, gli impianti calcistici e tennistici di proprietà comunale, previo preventivo accordo con i gestori dei predetti impianti sportivi comunali.
- 18 Il Comune in caso di maltempo, tale da impedire la fruizione, sicura, della piscina, può mettere a disposizione il palazzetto delle Sport denominato "*Pala Angelo Sinico*" (salvo disponibilità dello stesso), affinché il Concessionario possa garantire la continuità dei Centri Estivi.
- 19 Tutto il personale incaricato delle attività sopra indicate dovrà essere adeguatamente qualificato e in possesso delle qualifiche professionali richieste dalle vigenti normative in funzione delle attività organizzate e gestite.
- 20 Per quanto riguarda l'aspetto assicurativo, legato all'organizzazione dei Centri Estivi si rinvia al successivo art. 16.
- 21 Per le predette attività, le tariffe a carico dell'utenza vengono fissate con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base della proposta avanzata dal Concessionario.
- 22 Il Comune si riserva la possibilità di patrocinare lo svolgimento dei Centri Estivi organizzati dal Concessionario, con eventuale possibilità di assunzione di parte della spesa posta a carico dell'utenza, nel rispetto delle disposizioni del vigente regolamento comunale in materia.
- 23 Le tariffe dei Centri Estivi sono entrate esclusive del Concessionario.

ART. 10 – COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Comune s'impegna a consegnare al Concessionario l'impianto natatorio in condizioni di efficienza per il regolare funzionamento.
2. Al Comune spetta l'attività di sorveglianza e di controllo sulle attività svolte, nonché sul rispetto da parte del Concessionario di tutti gli obblighi posti a suo carico.

3. In particolare, compete al Comune, tramite il Direttore dell'esecuzione del Contratto e mediante i competenti uffici:
 - il controllo del programma di utilizzo dell'impianto;
 - la verifica delle fasce orarie e di apertura e chiusura ed eventuali integrazioni e modifiche nel rispetto sostanziale delle clausole contrattuali di affidamento;
 - l'applicazione delle penalità e la dichiarazione di decadenza dal servizio;
 - la valutazione delle cause del verificarsi di eventuali arresti di conduzione della gestione;
 - ogni altro genere di prescrizioni in capo al Concessionario, tese a garantire il miglior servizio alla collettività;
4. Qualora si rendessero necessari lavori straordinari dovuti all'incompetenza, imperizia e negligenza nella manutenzione ordinaria e nella custodia da parte del Concessionario, o per riparare danni cagionati per ragioni dolose, verrà dato corso alle procedure di legge per ottenere il giusto risarcimento.

ART. 11 – PERSONALE

1. Il Concessionario s'impegna al rigoroso rispetto delle norme di legge nei riguardi del personale impiegato, dipendente, dei propri collaboratori (a qualsivoglia titolo operanti) e dei terzi interessati.
2. Il costo del personale utilizzato per il funzionamento delle strutture, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a totale carico del Concessionario; quest'ultimo risponde in ogni caso del lavoro sia del personale assunto e/o incaricato a qualsiasi titolo che del personale volontario.
3. Nessun rapporto di lavoro subordinato potrà costituirsi tra il Comune e gli operatori del Concessionario in seguito alle prestazioni fornite dagli operatori stessi del Concessionario.
4. Il Concessionario dovrà provvedere al reperimento di tutto il personale necessario (idoneo e adeguato, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo) per il regolare funzionamento degli impianti ed il regolare svolgimento delle attività organizzate, garantendo la sicurezza, la pulizia degli impianti, la completa e piena osservanza di tutte le disposizioni vigenti di legge e regolamenti in materia, oltre che quelle sull'assistenza e previdenza dei lavoratori (incluso il D.L. nr. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Il Concessionario deve provvedere alla copertura assicurativa del proprio personale (anche volontario), dei propri collaboratori e delle attività dei terzi, nei riguardi degli infortuni, della previdenza, dell'assistenza e della responsabilità civile.
5. Il personale di salvataggio dovrà – durante l'espletamento del servizio – indossare apposito abbigliamento (maglietta o canotta) che ne consenta l'immediata individuazione, e dovrà essere presente in numero adeguato e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.
6. Il Concessionario deve sempre garantire il personale necessario a norma di legge e comunque imprescindibilmente la presenza di:
 - un responsabile della conduzione dell'impianto che deve essere espressamente indicato al Comune, munito di adeguati titoli professionali e quindi in grado di organizzare e coordinare tutte le attività dell'impianto, nonché assicurare le funzioni di segreteria;
 - un adeguato ed idoneo numero di assistenti vasca, per la sorveglianza e la sicurezza degli utenti, in grado di prestare il primo soccorso in caso di incidente e malori;
 - adeguato (in quantità e qualità) personale, munito dei titoli idonei per la conduzione degli impianti tecnologici;
 - idoneo (in quantità e qualità) personale per la pulizia dei locali;
 - altro personale richiesto secondo le disposizioni normative e/o ritenuto necessario.

7. Spetta al Concessionario organizzare il personale da esso impiegato come meglio crede, al fine di assicurare il corretto e regolare svolgimento di tutte le funzioni, le attività e i servizi, oggetto della presente concessione.
8. Il Concessionario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti, e le normative vigenti in materia di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione dell'impiego e condizioni di lavoro.
9. Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al servizio oggetto dell'affidamento.
10. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare – e far rispettare dai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo – le disposizioni di legge e di regolamento aventi connessione con il servizio previsto dal presente atto.
11. Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni che saranno emanate dagli organi nazionali e locali competenti, in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere (a qualsiasi titolo), alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi e dai necessari controlli sanitari.
12. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario, di sostituire il personale ritenuto non idoneo, inadeguato o nel caso siano segnalati dei comportamenti irrispettosi durante lo svolgimento delle attività; in tal caso il Concessionario dovrà provvedere, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di maggiori oneri.
13. Il personale dev'essere idoneo alle mansioni assegnate per capacità psico-fisiche e ha altresì l'obbligo di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, di serietà e riservatezza, correttezza e cortesia, disponibile alla collaborazione nei riguardi degli utenti.
14. Il Concessionario è tenuto a consegnare l'elenco del personale da impiegare entro 30 (trenta) giorni dall'avvio del servizio e segnalare tempestivamente e per iscritto ogni eventuale modifica rispetto all'elenco presentato.
15. Il Concessionario dovrà osservare scrupolosamente le norme relative alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile (d.lgs. nr. 39/2014 e successive modifiche e integrazioni).
16. Il Concessionario assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone, anche volontari, designate ad effettuare le attività di cui alla presente concessione, e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno all'utenza, nonché alle funzionalità degli impianti o delle attrezzature; assume, in particolare, tutti gli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici. L'assunzione delle responsabilità di cui sopra costituisce esonero di responsabilità per l'Amministrazione Comunale.
17. Tutto il personale impiegato nell'espletamento materiale del servizio dovrà essere in possesso di apposita tessera di riconoscimento, corredata da fotografia, contenente il nome del Concessionario e le proprie generalità. Il personale incaricato è tenuto a esporre la tessera di riconoscimento.

ART. 12 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1, del d.lgs nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dal Concessionario ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto o in parte.
1. E' fatto divieto di subappaltare o di cedere anche solo in parte, le prestazioni oggetto della presente Concessione.

2. E' fatto divieto di subaffittare, di sublocare o delegare a terzi la gestione della struttura o quanto oggetto della presente Concessione, pena la decadenza di diritto dall'affidamento della concessione, salva ogni e qualsivoglia ulteriore azione, civile e penale, per il risarcimento di qualsivoglia danno.
3. Nel caso in cui il Concessionario risulti essere una società, le eventuali modifiche della composizione societaria dovranno essere comunicate, al Comune, entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, dalla data della modifica stessa.

ART. 13 – CARATTERE DEL SERVIZIO

- 1 Tutte le prestazioni oggetto della presente Concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. Gli eventuali possibili casi di forza maggiore saranno valutati dall'Amministrazione Comunale.
- 2 In caso d'interruzione del servizio dovuto per casi di forza maggiore, il Concessionario dovrà provvedere ad avvisare preventivamente, ed in maniera idonea e tempestiva l'utenza.

ART. 14 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

E DEL COMUNE

1. La gestione della piscina comunale scoperta è affidata in esclusiva al Concessionario, il quale – nello svolgimento delle attività proprie del servizio – dovrà ispirarsi alla massima partecipazione e fruizione del servizio medesimo, assicurando all'utenza l'efficacia, l'efficienza e la qualità del servizio.
2. Spetta al Comune il controllo sulle attività svolte e sull'adempimento di tutti gli obblighi a carico del Concessionario; a tale proposito l'Ente, avvalendosi di proprio personale o di incaricati, ha la facoltà di effettuare controlli, ispezioni e verifiche –in qualunque momento e senza preavviso, a suo insindacabile giudizio e ogni volta che lo riterrà necessario e/o opportuno.
3. Il Comune si riserva di effettuare visite periodiche con tecnici di fiducia e in contraddittorio con il Concessionario, al fine di accertare il buono stato di manutenzione e di conservazione degli impianti, nonché il rispetto delle condizioni pattuite con la presente concessione.
4. Al Concessionario è anche affidata la gestione del bar dell'impianto natatorio, nell'osservanza di tutte le disposizioni amministrative, fiscali ed igienico-sanitarie vigenti in materia, con l'obbligo di esporre – in luogo facilmente visibile e accessibile al pubblico – il listino dei prezzi (che, comunque, non possono essere superiori a quelli localmente praticati dai pubblici esercizi della zona di Trissino). Il listino dei prezzi – così come le variazioni successivamente apportate – dovrà essere comunicato all'Ufficio Sport del Comune all'inizio di ogni stagione estiva.
5. Il servizio di bar dovrà essere garantito durante tutto l'orario di apertura dell'impianto e con personale in numero adeguato, in possesso di tutte le competenze e di tutti i requisiti prescritti dalle vigenti normative.
6. Tutti gli oneri derivanti dalla gestione del bar sono a carico del Concessionario.
7. Tutti i proventi derivanti dalla gestione del bar e delle attività sportive e ricreative accessorie sono a favore del Concessionario.
8. Al Concessionario è consentito – nell'ambito del complesso sportivo e nel rispetto della normativa in vigore – l'esercizio di vendita di articoli sportivi accessori per il nuoto.
9. Salvo il normale deperimento dovuto al corretto uso delle strutture, ogni danno accertato comporta, per il Concessionario, l'obbligo del risarcimento e, ove lo stesso non provveda nei termini stabiliti dal Comune, quest'ultimo, previa diffida, potrà rivalersi sulla garanzia

definitiva, costituita ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Il Concessionario ha l'obbligo di introdurre dei sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza sulla qualità dei servizi erogati, comunicando periodicamente gli esiti al Comune.
11. Il Concessionario dovrà provvedere alla voltura del Certificato di Prevenzione Incendi. La gestione della sicurezza dell'impianto natatorio e delle pertinenze oggetto della presente Concessione, nonché la redazione e la predisposizione della documentazione inerente e conseguente, è a carico del Concessionario.

ART. 15 – RESPONSABILITA'

1. Il Concessionario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d'arte a tutti gli obblighi assunti con la presente Concessione, in base ai principi di cui al Codice Civile e alle leggi applicabili.
2. Il Concessionario è responsabile, secondo la legislazione vigente, per ogni fatto o danno occorso a terzi in dipendenza della gestione stessa, dell'esercizio degli impianti e servizi gestiti.
3. Per tutta la durata della presente Concessione, il Concessionario sarà considerato a termine di legge, consegnatario e custode della proprietà comunale e dei relativi arredi, attrezzature e impianti; pertanto il Concessionario è il solo e l'unico responsabile della gestione e del funzionamento degli impianti.
4. Il Concessionario terrà indenne il Comune da danni, responsabilità e molestie, dipendenti dalla gestione o in conseguenza di essa.
5. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune per ogni danno che dovesse verificarsi agli immobili, impianti, arredi, servizi e attrezzature date in concessione, salvo l'eventuale diritto di rivalsa verso i terzi responsabili.
6. Il Concessionario inoltre deve garantire e sollevare l'Ente da un utilizzo non conforme degli impianti e delle attrezzature.
7. Il Concessionario è l'unico e il solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale ed i terzi, nell'ambito della gestione e dello svolgimento delle attività organizzate e gestite.
8. Il Concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente, causato per propria colpa o dolo, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta od indiretta dipendente dall'esercizio dell'affidamento, sotto il profilo civile e penale.
9. Sono esclusi dalla responsabilità del Concessionario gli eventuali danni dovuti a cause di forza maggiore.
10. Le spese per danni derivanti e prodotti dal Concessionario per imprudenza o imperizia saranno interamente addebitate allo stesso.
11. L'onere per il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi connessi e/o conseguenti alla presente Concessione è a totale ed esclusivo carico del Concessionario, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
12. Durante tutto il periodo di durata della concessione, il Concessionario dovrà tenere totalmente indenne l'Ente dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso il medesimo Ente, per cause riconducibili alle attività del Concessionario medesimo.
13. Il Concessionario assume la responsabilità civile e amministrativa della gestione della concessione e deve tenere indenne il Comune da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in

genere, gli utenti, che siano conseguenti a ritardi, manchevolezze, trascuratezze, violazioni di legge del Concessionario medesimo, nell'esecuzione degli obblighi assunti e in genere in ogni adempimento previsto dal presente Contratto.

14. Durante le manifestazioni che maggiormente attraggono il pubblico, il Concessionario dovrà richiedere agli organi competenti l'impiego del servizio di vigilanza e di ordine, come previsto per le pubbliche manifestazioni. In ogni caso tutte le responsabilità morali, materiali e civili, saranno sempre attribuite agli organizzatori.

ART. 16 – ASSICURAZIONI

1. Prima della consegna dell'impianto, con oneri a proprio carico, il Concessionario provvederà a contrarre adeguate polizze assicurative per la copertura dei rischi di incendio, furto, vandalismi, dolo di terzi e responsabilità civile verso terzi (e specificatamente verso gli utenti) e personale impiegato (a qualsivoglia titolo) e/o infortuni posti in capo al Concessionario in conseguenza di tutte le attività gestite od organizzate, con massimale unico pari ad almeno € 2.500.000,00 (duemilioneicinquecentomila/00) per sinistro, salva, comunque, ogni e qualsivoglia azione, civile o penale, per la rifusione di eventuali maggiori o diversi danni, a persone o cose. La polizza dovrà altresì coprire anche gli eventuali danni che il Concessionario possa arrecare all'impianto stesso, nonché gli eventuali danni provocati da terzi. I predetti massimali devono essere periodicamente aggiornati con riferimento alle variazioni degli indici ISTAT. Ferma restando l'intera responsabilità del Concessionario anche per gli eventuali danni eccedenti tali massimali il Comune, in qualità di titolare dell'impianto, è comunque da ritenersi esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dal Concessionario dal personale impiegato (sia esso dipendente o collaboratore, o sotto qualsivoglia forma utilizzato, anche volontario) e/o da frequentatori dell'impianto natatorio, nella gestione dei beni dati in concessione.
2. La polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere l'estensione delle garanzie suddette anche con riferimento all'organizzazione e alla gestione dei Centri Estivi (di cui al precedente art. 9) e quindi anche la copertura dei rischi sopraindicati negli ulteriori impianti messi a disposizione del Concessionario dal Comune e lungo il tragitto compreso tra la piscina comunale e gli impianti indicati al precedente art. 9, fatto compiere ai bambini ed ai ragazzi partecipanti ai Centri Estivi.
3. Il Concessionario risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, dipendenti da inosservanza degli obblighi assunti, restando a suo completo e esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
4. Copia delle polizze dovranno essere trasmesse al Comune prima della stipula del presente atto, e comunque, in ogni caso, prima dell'inizio della gestione, indipendentemente dall'avvenuta sottoscrizione o meno del presente atto e dovranno essere di durata almeno pari a quella della concessione.
5. Qualora le polizze contratte abbiano durata inferiore alla scadenza della concessione, le stesse sono prorogate, dal Concessionario, fino a tale termine e il Concessionario non è liberato fino alla restituzione delle polizze stesse da parte del Comune.

ART. 17 – GARANZIE RICHIESTE AL CONCESSIONARIO

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il Concessionario, prima della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Ai sensi del comma 3 dell'art. 103, la mancata costituzione della predetta garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta; la Stazione Appaltante, in questo caso aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

2. Ai sensi del comma 4 dell'art. 103, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante in presenza di inadempimenti del Concessionario, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento; in caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale, il Concessionario sarà obbligato a reintegrarla nel termine massimo di 30 (trenta) giorni.
4. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5, dell'art. 103, del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 18 – COSTI DI GESTIONE

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese, dirette ed indirette, inerenti e conseguenti: di gestione dei servizi tecnologici e relativi impianti, per il personale ed i collaboratori (a qualsivoglia titolo utilizzati) e quelle riguardanti l'affidamento del servizio (inclusa l'illuminazione esterna) tutte le utenze e prodotti chimici e materiali vari per la manutenzione ordinaria, tutte le spese relative agli adempimenti previsti per la gestione della sicurezza. La predetta elencazione è effettuata a mero titolo esemplificativo ma non certamente esaustivo, in quanto deve, da parte del Concessionario, essere assicurato il puntuale ed ottimale espletamento del servizio in argomento.

ART. 19 – PROVENTI A FAVORE DEL CONCESSIONARIO E TARIFFE

1. Spettano al Concessionario gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso, degli abbonamenti e delle quote d'iscrizione ai corsi di nuoto.
2. Spettano altresì al Concessionario gli introiti derivanti dalla gestione del bar e da altri eventuali servizi di sua esclusiva pertinenza, nonché delle attività sportive e ricreative accessorie.
3. Le tariffe d'ingresso dell'impianto verranno approvate annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dell'offerta del Concessionario. Le tariffe devono prevedere agevolazioni per fasce sociali particolari (quali a mero titolo esemplificativo, ma non certo esaustivo: studenti, portatori di handicap, ultrasessantenni, bambini, etc.).

ART. 20 – RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Comune di Trissino si riserva la facoltà di considerare risolto il presente atto e di chiedere l'immediata restituzione dell'impianto natatorio con le relative pertinenze date in concessione qualora, a suo insindacabile giudizio, lo ritenga necessario per motivi di ordine pubblico, oppure accerti un utilizzo non conforme alle finalità perseguite con il presente atto, oppure accerti un utilizzo dell'impianto non conforme allo scopo per cui lo stesso realizzato, senza il preventivo consenso del Comune.
2. Qualora si riscontrino gravi, reiterate, accertate carenze e/o inadempienze, il Comune si riserva – con le modalità indicate nel presente articolo – di recedere dalla presente

concessione e di sostituirsi nella gestione degli impianti o affidare ad altri la gestione stessa, senza che il Concessionario possa vantare alcunché per indennità o danni o diritti.

3. Il Comune ha inoltre diritto, in qualsiasi momento, a recedere unilateralmente dalla concessione per giusta causa e per motivi di pubblico interesse e/o utilità, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, naturali e consecutivi, da comunicarsi al Concessionario tramite posta elettronica certificata.
4. Oltre alle ipotesi previste dai commi precedenti, il Comune di Trissino ha facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il Contratto di Concessione nei seguenti casi (salve le ulteriori ipotesi, anche di risoluzione obbligatoria, previste dagli artt. 108 e 176 del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni):
 - gravi o reiterate inadempienze (anche parziali) a quanto qui previsto e/o alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia;
 - mancata costituzione della garanzia definitiva nelle forme e nei termini previsti dal bando o dal presente atto o mancato reintegro della cauzione medesima – nel termine che gli sarà prefissato – qualora il Comune abbia dovuto (durante il periodo di vigenza dell'affidamento) valersi in tutto o in parte di essa;
 - frode nell'esecuzione del servizio;
 - comportamenti del Concessionario che concretano grave inadempimento ovvero ripetute violazioni delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita delle attività;
 - ritardo nell'esecuzione delle attività per negligenza del Concessionario, rispetto ai tempi concordati;
 - inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori e di assicurazioni obbligatorie del personale;
 - sospensione / interruzione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
 - subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del Contratto;
 - violazione dell'obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dal Concessionario nel corso o in occasione dell'esecuzione contrattuale;
 - violazione degli obblighi di condotta derivanti dal "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", di cui al D.P.R. nr. 62/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
 - messa in fallimento, stato di liquidazione o altre procedure concorsuali a carico del Concessionario;
 - cessione/scioglimento del Concessionario;
 - danni agli utenti del servizio, al Comune ed ai beni di proprietà comunale, derivanti da colpa grave e/o da imperizia, incuria e negligenza;
 - mancato pagamento dei compensi, della retribuzione e/o mancato pagamento dei contributi previdenziali al personale impiegato.
5. Nel caso di risoluzione della concessione devono essere consegnati al Comune, nei termini dallo stesso indicati, gli immobili, gli impianti, gli arredi e il resto delle attrezzature, così come descritti negli atti.
6. In ogni caso, è fatto salvo, comunque, il risarcimento del danno.
7. In caso di forza maggiore o fatto grave, la risoluzione della concessione avverrà previo assenso del Comune.
- 7 Il Concessionario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
- 8 La facoltà di risoluzione è esercitata previa contestazione formale effettuata dal Comune, in forma scritta e trasmessa tramite posta elettronica certificata al Concessionario che può far pervenire nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione le proprie

deduzioni. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Comune o non pervengano nel termine indicato, il Comune procede alla risoluzione immediata senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.

- 9 La risoluzione della concessione determina in ogni caso la perdita della garanzia definitiva.
- 10 Con la risoluzione della concessione sorge per l'Amministrazione Comunale il diritto di affidare a terzi il servizio in danno del Concessionario, al quale saranno addebitate le eventuali spese in misura superiore a quelle previste nella concessione originaria.
- 11 La risoluzione per inadempimento, l'incameramento della garanzia e l'esecuzione in danno, non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime il Concessionario dalla responsabilità civile e penale in cui sia eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
- 12 Il Concessionario in caso di risoluzione del presente Contratto di concessione, non ha diritto ad alcuna pretesa di indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 21 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione può essere revocata nel caso di contrasto con interesse pubblico prevalente.
2. Il provvedimento di revoca regolerà anche i rapporti giuridici nel frattempo sorti.
3. La revoca della concessione comporta l'obbligo per il Concessionario di restituire – a semplice richiesta scritta del Comune e inviata a mezzo posta elettronica certificata – l'impianto in buono stato di manutenzione e determina, conseguentemente, la cessazione degli effetti dell'affidamento in concessione stesso.
4. Per quanto non espressamente sopra indicato, si intendono richiamate le ulteriori disposizioni previste dall'art. 176 del d.lgs. nr. 50/2016 in materia di concessioni e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 22 – RECESSO DALLA CONCESSIONE

1. Il Comune può recedere dal presente Contratto di concessione in ogni momento, in applicazione e con le modalità di cui all'art. 109 del d.lgs. nr. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 23 – ATTREZZATURE, ARREDI, OPERE DI MIGLIORIA

1. L'arredamento e le attrezzature del bar, ulteriori rispetto a quelle elencate nell'inventario di cui all'art. 1 del presente atto, nonché altre ed eventuali strutture mobili (quali tavolini, sedie a sdraio per l'esterno, ombrelloni, delimitatori di corsia per le vasche e quant'altro) sono a carico del Concessionario.
2. Il Comune (al termine del periodo di affidamento, e previa valutazione sulla congruità del prezzo operata dall'Ufficio Tecnico/ll.pp.), si riserva il diritto d'opzione per l'acquisto dei beni mobili introdotti dal Concessionario, che lo stesso intenda alienare.
3. Il Concessionario darà in consegna al Comune le attrezzature e/o le opere di miglioria – unitamente ad un elenco descrittivo e dettagliato– con allegata idonea documentazione giustificativa d'acquisto, con i relativi prezzi o costi sostenuti. Tali beni, o lavori effettuati, entrano a far parte del patrimonio comunale per l'intero loro valore, anche se superiore all'importo minimo sopraccitato, senza nulla pretendere da parte del Concessionario che li ha acquistati o realizzati.
4. Qualora, previa autorizzazione del Comune, venissero eseguiti dal concessionario lavori di adattamento o interventi di miglioria nei locali o nelle aree esterne di pertinenza, le opere eseguite saranno acquisite al patrimonio comunale, senza che il concessionario possa

vantare diritto a compensi o rimborsi di sorta. Rimane in capo al concessionario l'obbligo di acquisire preventivamente ogni titolo abilitativo previsto.

ART. 24 – PUBBLICITÀ

1. Gli spazi pubblicitari all'interno dell'impianto natatorio e dell'area data in concessione sono gestiti dal Concessionario, previo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni. L'eventuale ricavo è di competenza del Concessionario.
2. La pubblicità è assoggettata al pagamento della relativa tassa comunale da parte del Concessionario, con diretta rivalsa verso le ditte interessate.
3. Ogni onere e ogni provento di sponsorizzazione o altro è a carico o a favore del Concessionario, come pure tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività.

ART. 25 – IMPOSTE E TASSE

1. Sono altresì a carico del Concessionario ogni imposta e tassa relative all'attività svolta nell'impianto natatorio, ivi compresa la tariffa e/o tassa relativa ai rifiuti.
2. Il Concessionario è tenuto ad avere la posizione fiscale prevista dalla legge per l'attività svolta.
3. Tutte le spese relative conseguenti e derivanti dalla gestione del complesso e delle attività effettuate, sono a carico del Concessionario.

ART. 26 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è tenuto ad assumere, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della legge nr. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente concessione.
2. Si obbliga altresì, ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge nr. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni
3. La Stazione Appaltante potrà verificare con appositi controlli, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 27 – PENALI

1. La vigilanza e il controllo del servizio e della regolare esecuzione della presente concessione competono al Comune.
2. Il Concessionario è responsabile verso il Comune del regolare e buon andamento del servizio e della disciplina dei suoi dipendenti. Incombe sul Concessionario ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi tipo di danno derivante dall'esercizio agli utenti e a terzi.
3. Il verificarsi di manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili al Concessionario o derivanti da inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle norme contenute nel presente atto, nelle norme tecniche (e/o in quant'altro qui allegato e/o richiamato) o delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, è contestato dal Comune, per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata, entro giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla piena conoscenza del fatto.

4. Al Concessionario viene riconosciuto un termine per controdedurre le osservazioni del Comune; tale termine non può essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento – da parte del Concessionario – della nota di contestazione del fatto. Il Concessionario ha facoltà di presentare proprie memorie giustificative e difensive sull'inadempienza riscontrata. Esaminate dette memorie – o trascorso infruttuosamente il termine assegnato – è facoltà del Comune, a insindacabile giudizio del Direttore dell'esecuzione del Contratto, applicare le relative sanzioni pecuniarie, mediante irrogazione della sanzione e, in caso di mancato versamento della stessa nei termini stabiliti dal Comune, mediante rivalsa sulle garanzie richieste al Concessionario.
5. Fatta salva la responsabilità dell'Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, il Concessionario stesso è tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante le penali in conformità a quanto previsto nel presente articolo.
6. Il Concessionario prende atto ed accetta che l'applicazione delle penali previste non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. Il Concessionario autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 del Codice Civile, a compensare le somme ad esso Concessionario dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.
8. L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.
9. La Stazione Appaltante, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
10. Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme di legge, di regolamento o di atti amministrativi (nazionali, regionali o locali) in materia, nel caso di interruzione del servizio ingiustificata o imputabile a negligenza del concessionario, è applicata una penale di importo pari a euro 200,00= (duecento/00) per ogni giorno o frazione.
11. L'applicazione della penale non estingue l'obbligo di adempiere da parte del Concessionario, né esclude la possibilità del Comune (o di soggetti terzi) di procedere legalmente al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. È fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle disposizioni in materia di risoluzione del Contratto.

ART. 28 – CODICE AZIENDALE DEL COMUNE DI TRISSINO

- 1 In applicazione dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. nr. 62/2013, il Concessionario si obbliga ad osservare in modo rigoroso e scrupoloso, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal citato Decreto e dal Codice Aziendale del Comune di Trissino, approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 6 del 30/01/2014; a tal fine prende atto che il predetto codice aziendale è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo: www.comune.trissino.vi.it (sezione Amministrazione Trasparente).

ART. 29 - ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1 Il Concessionario con la sottoscrizione del presente Contratto di concessione, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. nr. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Trissino che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del

Concessionario medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

ART. 30 – TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi (riguardanti le attività sportive e collaterali) sancite dalla legge nr. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, viene disposto che l'utente che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi oltre che al Comune di Trissino (Ufficio Sport) anche al Concessionario, che ha l'obbligo di prendere atto di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto all'Amministrazione Comunale.

ART. 31 – DOMICILIO DEL CONCESSIONARIO

- 1 Il Concessionario deve comunicare all'Amministrazione Comunale il domicilio presso cui inviare ogni comunicazione, in merito alla concessione di cui all'oggetto, indicando anche espressamente l'indirizzo di posta elettronica certificata.

ART. 32 – ACCORDO BONARIO, CONTENZIOSO E CONTROVERSIE

La definizione di eventuali contenziosi non definiti in via bonaria, è attribuita alla cognizione del giudice competente. Il foro è quello di Vicenza. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 33 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (*"Regolamento generale sulla protezione dei dati"* - GDPR) e del D.lgs. nr. 196/2003, come specificato nell'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile presso gli Uffici del Settore IV[^] del Comune di Trissino.

L'Affidatario è consapevole che l'esecuzione del servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate. L'Affidatario si impegna dunque a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell'esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione del Contratto.

L'Affidatario si obbliga a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. nr. 196/2003.

L'Affidatario sarà responsabile per l'esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori.

ART. 34 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE E TASSE

1. Il presente Contratto è stipulato mediante la forma della scrittura privata.
2. Tutte le spese del presente Contratto e dei relativi allegati, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, bolli, e quant'altro) sono interamente a carico del Concessionario.
3. Il presente Contratto è registrabile solo in caso d'uso e le relative spese saranno poste a carico di chi intenda farne uso.

ART. 35 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti documenti allegati:

- Norme Tecniche (allegato sub "A");
- la planimetria delle aree esterne (allegato sub "B");
- la planimetria dei locali (allegato sub "C");
- l'offerta tecnica-qualitativa (allegato sub "D");
- l'offerta economica (allegato sub "E").

Fanno inoltre parte del Contratto e si intendono qui interamente recepiti, ancorché non allegati al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- i documenti attestanti la prestazione della garanzia definitiva.

ART. 36 – DISPOSIZIONI FINALI

1. La sottoscrizione del presente atto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte del Concessionario, di tutta la documentazione oggetto del presente affidamento, nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia ed agli usi e consuetudini.
2. Per quanto non espressamente indicato nella presente Concessione, trovano applicazione e si intendono espressamente richiamate le norme del d.lgs. nr. 50/2016, nonché tutte le eventuali, successive e future modifiche ed integrazioni dello stesso.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI TRISSINO
Il Responsabile del Settore IV[^]
Dott. Urb. Gugole Giorgio

IL CONCESSIONARIO
Il Legale Rappresentante